

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LO SVILUPPO, LA MANUTENZIONE E L’ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE INIZIATIVE (SIGI) E DEL PORTALE DI GOVERNANCE DELLA CONVENZIONE IT TRA CONSIP/MEF/CDC

(CONDIZIONI GENERALI E CONDIZIONI SPECIALI)



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

La **Consip S.p.A.**, a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi applicativi di sviluppo, manutenzione, assistenza e supporto specialistico come specificatamente indicati nell'oggetto contrattuale;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **05065187DE**;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico e sue appendici; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; "Allegato "V": - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web") definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle



prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e suoi appendici nonché nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

- A) Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software;
- B) Gestione Applicativi e Basi Dati;
- C) Manutenzione Adeguativa e Correttiva;
- D) Supporto Specialistico.

Si ritengono, inoltre comprese nell'oggetto della fornitura le attività di addestramento a inizio fornitura ed il trasferimento di know how.

2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Consip. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di Consip e/o dell'Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip e/o dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S. L'impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore:



ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva.

3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e sue appendici.
4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici e nelle “Linee Guida per l’accessibilità e l’usabilità dei siti Web”.
5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico nel rispetto degli indicatori di qualità espressi nel Capitolato stesso e nell’Offerta tecnica, se migliorativi.
6. L’Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l’attivazione, neanche minima, dei servizi di cui ai precedenti comma, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all’articolo 15 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell’Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All’impresa verrà, comunque, garantito l’acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all’articolo 17 S e 11 G.
7. L’Impresa prende atto e accetta che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
8. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi di Consip, dell’Amministrazione e del Fornitore come meglio indicato nel capitolato tecnico.
9. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l’accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
10. Quale Responsabile del Procedimento è nominata la Dott.ssa Tiziana Allegretti.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA E AFFIANCAMENTO**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla “data di inizio attività”, che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all’Impresa entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula.
2. L’impresa è tenuta ad erogare negli ultimi 12 (dodici) mesi di durata contrattuale unicamente il servizio di manutenzione correttiva in garanzia sul software rilasciato e/o modificato/sviluppato nel corso dei precedenti 12 mesi.
3. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula, salvo diversa disposizione di Consip, l’Impresa potrà affiancare l’Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti. Per tutto il periodo di affiancamento di inizio



fornitura, il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico.

4. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di erogazione dei servizi (35° ed il 36°), ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di trasferimento di know how saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

### ARTICOLO 3 S

#### OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica del *Sito Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete)*, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia



di accessibilità, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

6. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 4 S** **PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE**

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione le apparecchiature hardware, eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2. In merito alla proprietà dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione delle soluzioni/sistemi/migliorie di cui all'art. 1 S, comma 2, l'Amministrazione si riserva di acquistarne le licenze d'uso - per i quali l'Impresa contraente sia la titolare dei diritti di proprietà e sfruttamento economico- a titolo definitivo e con durata perpetua, non esclusive e trasferibili al termine delle attività contrattuali. L'acquisizione di tali prodotti programma è regolata dall'art. 15 S.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo



non inferiore a cinque anni dalla stipula del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Consip l'eventuale adozione di componenti open source nell'erogazione della fornitura garantendo il pieno rispetto delle licenze d'uso dei moduli adottati. Restano in ogni caso in carico all'Impresa e ricomprese nel corrispettivo globale della fornitura tutte le attività di modifica, evoluzione e manutenzione correttiva di tali componenti volte a garantire la corretta erogazione della fornitura.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

#### ARTICOLO 5 S

##### DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera A), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a:
  - a) per la componente di sviluppo di Software ad hoc: 14.950 (quattordicimilanovecentocinquanta) Punti Funzione;
  - b) per la componente di parametrizzazione e personalizzazione di software/soluzioni commerciali: 10.170 (diecimilacentosettanta) Giorni Persona.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Gestione Applicativi e Basi Dati di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera B), la dimensione massima è pari a **3.105** (tre milacentocinque) Giorni Persona.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Manutenzione Adeguativa e Correttiva di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera C), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a:
  - a) per la componente di Manutenzione adeguativa: **621** (seicentoventuno) Giorni Persona;
  - b) per la componente di Manutenzione correttiva (sia su sw ad hoc che su parametrizzazioni e personalizzazioni) l'Impresa prende atto che la dimensione massima è pari a **36** canoni mensili onnicomprensivi.



4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di **Supporto Specialistico** di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera D), la dimensione massima è pari a **1.640** (milleseicentoquaranta) Giorni Persona.
5. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.
6. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei "giorni persona", nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

#### **ARTICOLO 6 S** **PIANO DELLA QUALITÀ**

1. Entro **20 (venti) giorni lavorativi dalla data di stipula**, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari alla Consip per le valutazioni di competenza, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
3. L'impresa si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale su richiesta di Consip entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
5. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico e nelle sue appendici.

#### **ARTICOLO 7 S** **GARANZIE**

1. Per ogni obiettivo positivamente collaudato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente contratto a garantire, su chiamata di Consip o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.





2. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni/sistemi e migliorie stesse.
3. Nell'ipotesi di cui all'art. 2 S comma 2, l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia oltre a pubblicarli sul Portale della Documentazione e Prodotti di fase. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento una settimana prima mediante comunicazione formale e successiva pubblicazione sul Portale della Documentazione e Prodotti di fase come previsto per i documenti della fornitura dal capitolato tecnico. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo Consip), Consip applicherà la penale di cui all'articolo 14S.
4. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

#### **ARTICOLO 8 S SUBAPPALTO**

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 .... >*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 . >*

3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 9 S PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'Impresa, entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto, dovrà consegnare alla Consip il "Piano di lavoro Generale". Tale piano dovrà in ogni caso essere approvato entro e non oltre la data di inizio delle attività pena l'applicazione delle penali.
2. Ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, compresi i servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 verrà pianificato in accordo tra le parti, e formalizzato in un "Piano di lavoro" così come specificato nel Capitolato tecnico e



- sue appendici. Tutti i Piani di lavoro previsti dovranno essere consegnati a Consip per l'approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui ai precedenti comma 1 e 2, l'Impresa si impegna a consegnare aggiornati, mensilmente entro **5 giorni lavorativi** dal termine del mese solare di riferimento, e per qualunque ripianificazione entro il termine di **5 giorni lavorativi** dalla ripianificazione stessa, tutti i Piani di lavoro, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
  4. I Piani di lavoro saranno sottoposti ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione suddetta.
  5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
  6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Consip e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
  7. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, degli obblighi previsti nei precedenti comma del presente articolo, comporterà l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 10 S** **RISORSE IMPIEGATE**

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) indica, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip:
  - il Responsabile unico delle attività contrattuali RUA (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi;
  - (se offerti, unitamente alla specificazione della percentuale di presenza sul progetto) ulteriori ruoli offerti dall'Impresa di cui alle soluzioni/migliorie descritte in Offerta Tecnica.
2. L'Impresa si obbliga a consegnare i *curricula* di tutte le risorse professionali, compreso il responsabile nonché dei soggetti che ricopriranno gli eventuali ulteriori ruoli offerti dall'Impresa di cui alle soluzioni/migliorie descritte in Offerta Tecnica di cui all'articolo precedente, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, unitamente alle certificazioni dichiarate ai fini della partecipazione. Tale obbligo dovrà essere rispettato anche in corso di fornitura, qualora si debba provvedere all'inserimento di una nuova risorsa, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta Consip.



3. La Consip si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse di cui al comma precedente. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gratuitamente le suddette risorse per un colloquio di almeno un'ora presso una delle sedi della Consip/Amministrazione, entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di richiesta di colloquio da parte di Consip.
4. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip/Amministrazione del *curriculum* presentato e/o del colloquio, l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o entro il diverso termine indicato dalla Consip.
5. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale (sia in fase di valutazione dei *curricula* o colloquio), la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere alla presentazione di un nuovo curriculum entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
6. L'impresa si impegna, inoltre, a mettere a disposizione le risorse di cui sopra per un colloquio con le modalità di cui al comma 3 già dal secondo giorno seguente alla consegna dei *curricula* ed in caso di valutazione positiva l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla comunicazione di assenso o nel diverso termine indicato dalla Consip.
7. Le risorse professionali in possesso delle certificazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura di gara che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno, per tutta la durata contrattuale, possedere le certificazioni richieste ed essere conformi alle caratteristiche generali descritte nel Capitolato Tecnico, eventualmente integrate con le proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica, ed alle conoscenze specifiche indicate nella richiesta di cui ai commi precedenti e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
8. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il fornitore dovrà garantire, relativamente alle risorse inserite e/o sostituite, un'adeguata preparazione funzionale e tecnica ed un adeguato periodo di affiancamento, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi (salvo diversa indicazione di Consip), senza oneri aggiuntivi per la Consip. L'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa, anche per cause di forza maggiore, coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip almeno 15 (quindici) giorni lavorativi (salvo diverso accordo con Consip) prima della data di effettiva sostituzione. A tale comunicazione devono essere allegati il/i Curriculum delle risorse candidate dal fornitore alla sostituzione della risorsa uscente. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui al precedente comma 6 del presente articolo. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla stessa Consip non idonee all'esecuzione del presente contratto a regola d'arte. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e



durata, non inferiori alla risorsa da sostituire. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della risorsa professionale senza la necessaria preventiva autorizzazione della Consip, tale inadempimento verrà sanzionato con l'emissione di un rilievo sulla fornitura. In ogni caso, si precisa che la nuova risorsa professionale deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire e che comunque l'inserimento della stessa verrà disciplinato come previsto nel comma 6. L'Impresa prende atto che la Consip al fine di ottenere la massima qualità professionale e di garantire la continuità del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto. Le comunicazioni di cui al presente articolo tra la Consip ed il Fornitore dovranno essere scritte e potranno avvenire anche via e-mail. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, degli obblighi previsti nei precedenti commi del presente articolo, comporterà l'applicazione delle penali fermo restando, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, nonché di richiedere il risarcimento del danno.

9. L'Impresa si obbliga ad inizio fornitura e mensilmente a comunicare in una sezione dedicata all'interno del Piano di Lavoro Generale, l'elenco delle risorse titolari delle certificazioni di cui al comma 7, l'effettuazione degli eventuali aggiornamenti necessari al mantenimento delle certificazioni stesse, eventuali revoche o scadenze. L'Impresa deve inoltre comunicare entro 3 gg lavorativi eventuali sostituzioni, anche temporanee, di risorse titolari della certificazione e/o l'indisponibilità della certificazione. In caso di mancata comunicazione e/o di indisponibilità di risorse con la certificazione richiesta Consip si riserva di applicare la penale di all'articolo 14S, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. Se l'inadempienza si protrae per oltre un mese Consip potrà dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **ARTICOLO 11 S CONSEGNA DEI PRODOTTI**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che i prodotti di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, quali output delle soluzioni/migliorie proposte nell'Offerta tecnica, anche in riferimento all'applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi/soluzioni e migliorie, sono assimilati ai prodotti della fornitura e pertanto soggetti a quanto prescritto al precedente comma 1.



3. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime secondo i tempi che verranno nei tempi previsti nel Capitolato tecnico e/ o indicati da Consip.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale all'emissione di un rilievo sull'obiettivo o sulla fornitura.
6. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell' art. 4 S.

#### **ARTICOLO 12 S** **COLLAUDO ED ACCETTAZIONE**

1. Ogni singolo obiettivo realizzato dall'Impresa verrà sottoposto a collaudo o verifiche di accettazione secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di collaudo verrà redatto relativo verbale. La Consip si riserva di effettuare verifiche funzionali periodiche delle realizzazioni e/o dei prodotti di cui all'art. 1 S comma 2, per tutta la durata delle attività contrattuali. A fronte di tali verifiche verrà redatto verbale. In caso di esito negativo della verifica sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
2. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi, malfunzionamenti e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi del presente comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto. Consip si riserva di applicare la penale di cui al successivo articolo 14 S e, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. L'esito positivo del collaudo o della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione.
5. In caso di 2 sospensioni del collaudo sul medesimo obiettivo Consip si riserva la facoltà di dichiarare il collaudo terminato con esito negativo e contestuale per inadempimento del Fornitore. In tale caso, le anticipazioni già corrisposte al Fornitore sulle fasi chiuse dovranno essere da lui restituite, secondo quanto previsto all'art. 16 S, comma 1, lett. a). La Consip, inoltre, si riserva di applicare la penale di cui al successivo art. 14 S e, fermo restando il diritto al risarcimento del



danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Consip si riserva, di affidare l'obiettivo ad altro Fornitore.

6. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) tutti i prodotti realizzati nell'ambito delle attività contrattuali ivi comprese le attività di ripristino dell'operabilità, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.

#### **ARTICOLO 13 S MONITORAGGIO**

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
4. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2003**, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 14 S PENALI**

1. **Soglie di riferimento e termini di consegna migliorativi.**  
Qualora le soglie di riferimento degli indicatori di qualità od i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi citati nei successivi commi siano migliorati dall'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi soglie e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara.
2. **Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale.**  
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso entro i termini di cui al precedente articolo 6 S (e recepiti nell'appendice 5 all'Indicatore di Qualità SLCP - Slittamento della consegna di un prodotto), la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
3. **Ritardo nella consegna dei Piani di Lavoro.**  
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, relativamente alla consegna dei Piani di Lavoro, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai



termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso entro i termini di cui al precedente articolo 9 S (e recepiti nell'appendice 5 all'Indicatore di SLCP - Slittamento della consegna di un prodotto), la Consip applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

**4. Eccesso di rilievi tollerati per obiettivo**

Per ciascun rilievo eccedente i valori di soglia fissati per l'RQPO - "Rilievi sull'obiettivo" la Consip applicherà una penale pari a Euro € 1.000,00 = (mille/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

**5. Giorni di sospensione del collaudo**

Per ciascun giorno lavorativo, o frazione di esso, eccedente il valore di soglia previsto per il SPCO - "Giorni di Sospensione del collaudo" la Consip applicherà una penale pari al 1% (un per cento) del corrispettivo concordato per l'obiettivo stesso fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

**6. Esito negativo del collaudo.**

Qualora il collaudo termini con esito negativo la Consip applicherà una penale pari a € 10.000,00 = (diecimila/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

**7. Slittamento dei tempi di ripristino dell'operatività in garanzia**

Per ogni decimo di punto o frazione eccedente il valore di soglia previsto per il TROP - "Tempestività di ripristino dell'operatività" nel periodo di garanzia la Consip applicherà una penale pari a:

- categoria 1: € 1.000,00 = (mille/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1
- categoria 2: € 750,00 = (settecentocinquanta/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1
- categoria 3 e 4: € 400,00 = (quattrocento/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;

**8. Slittamento dei tempi di Ripristino dell'Operatività delle soluzioni/migliorie/sistemi offerti**

Per ogni decimo di punto o frazione eccedente il valore soglia previsto per il TROP - "Tempestività di ripristino dell'operatività" relativamente alle soluzioni/migliorie/sistemi offerti in offerta tecnica la Consip applicherà una penale, per tutte le categorie di errore non risolte nelle soglie previste, pari a € 5.000,00 = (cinquemila/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

**9. Eccesso di difettosità**

Per ciascun difetto eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore DENA - "Difettosità in esercizio" la Consip applicherà una penale pari a Euro € 1.000,00 =





(mille/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

**10. Eccesso di personale della fornitura inadeguato**

Per ciascuna risorsa eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore PRNA – “Personale della fornitura inadeguato” la Consip applicherà una penale pari a Euro € 3.000,00 = (tre mila/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

**11. Turn Over**

Per ciascuna risorsa eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore TORS – “Turn over del personale” la Consip applicherà una penale pari a Euro € 3.000,00 = (tre mila/00) fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

**12. Eccesso di rilievi tollerati sulla fornitura**

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'RLFN - “Rilievi sulla fornitura” la Consip applicherà una penale pari a Euro 5.000,00 (cinque mila/00) fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

**13. Mancato rispetto tempi offerti di sostituzione/integrazione risorse**

Se offerto, per ciascun giorno o frazione eccedente il valore di soglia proposto per l'indicatore TISP – “Tempestività di inserimento / sostituzione del personale” la Consip applicherà una penale pari a Euro 2.000,00 (due mila/00) fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

**14. Mancato rispetto dei tempi di comunicazione in caso di indisponibilità di risorse certificate**

Per ciascun giorno o frazione eccedente il valore indicato nell'articolo 105 comma 9 la Consip applicherà una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

**15. Mancato rispetto tempi di sostituzione delle risorse certificate**

Per ciascun giorno o frazione eccedente il valore di soglia proposto per l'indicatore TISP – “Tempestività di inserimento / sostituzione del personale” relativamente alle risorse certificate la Consip applicherà una penale pari a Euro 10.000,00 (dieci mila/00) fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1 salvo ed impregiudicata la facoltà di applicazione della penale per la mancata comunicazione di cui all'articolo 105.

**16. Mancata predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi**

In caso di mancata predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 così come rappresentate nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel Disciplinare di gara, nel capitolato ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica e più dettagliatamente indicati nei Piani di lavoro, ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi derivante dalla gestione di tali soluzioni/migliorie/sistemi quali obiettivi di sviluppo a corpo, la Consip applicherà una penale una tantum per un importo pari al 4% (quattro per cento) del corrispettivo totale contrattuale di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1 ferma restando la sospensione dei pagamenti sino all'adempimento degli impegni assunti.





17. **In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001** rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari all'1% (unopercento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
18. **Presenza di Virus**  
La Consip si riserva di applicare una penale pari a €10.000,00 = (diecimila euro/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 10 % (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
  - immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 10 % (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
19. **Collegamenti esterni non autorizzati**  
Ove l'Impresa utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), la Consip applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ogni inadempimento, fino ad un massimo del 4% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
20. **Mancato rispetto delle disposizioni per la manutenzione correttiva in garanzia**  
Il mancato rispetto di una qualunque delle prescrizioni previste all'articolo 75 comma 3 comporterà l'applicazione di penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00).
21. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni lavorativi 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
22. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
23. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
24. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 10 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il



credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

25. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% (ventipercento) del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

#### ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
2. Si precisa che gli oneri di sicurezza sono pari a € **1.680,00** (milleseicentottanta).
3. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione di tipo ADD, CHG, DEL (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 10.
4. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro, approvato da Consip nelle modalità previste nel capitolato tecnico, ed in ragione delle tariffe unitarie per singola figura professionale di cui al successivo comma 11.
5. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 11.
6. In relazione ai servizi di **Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc** ed ai servizi di **Manutenzione adeguativa** il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
  - a. **80%** parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
  - b. **20%** parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
    - **10%** al soddisfacimento dell'IP1 "Rispetto dei tempi pianificati per le fasi di sviluppo dell'obiettivo";
    - **10%** al soddisfacimento dell'IP2 "Qualità dell'Obiettivo"

La corresponsione della quota variabile avverrà solo successivamente al termine del periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.



7. In relazione al servizio di **Manutenzione correttiva** il corrispettivo determinato sulla base del canone mensile offerto, deve ritenersi composto come segue:
  - a. **80%** parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
  - b. **20%** parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
    - **10%** al soddisfacimento dell'IP3 "Qualità degli interventi";
    - **10%** al soddisfacimento dell'IP4 "Maturità del software"
8. In relazione al servizio di **Gestione Applicativa e Basi dati**, il corrispettivo sarà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro, approvato da Consip nelle modalità previste nel capitolato tecnico, ed in ragione delle tariffe unitarie per singola figura professionale, deve ritenersi composto come segue:
  - a. **80%** parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
  - b. **20%** parte variabile, che verrà corrisposta solamente solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
    - **7%** al soddisfacimento dell'IP5 "Tempestività di risoluzione delle richieste";
    - **5%** al soddisfacimento dell'IP6 "Personale della fornitura inadeguato";
    - **8%** al soddisfacimento dell'IP7 "Soddisfazione dell'utente".
9. In relazione al servizio di **Supporto Specialistico**, il corrispettivo sarà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro, approvato da Consip nelle modalità previste nel capitolato tecnico, ed in ragione delle tariffe unitarie per singola figura professionale, deve ritenersi composto come segue:
  - a. **80%** parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
  - b. **20%** parte variabile, che verrà corrisposta solamente solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
    - **7%** al soddisfacimento dell'IP5 "Tempestività di risoluzione delle richieste";
    - **5%** al soddisfacimento dell'IP6 "Personale della fornitura inadeguato";
    - **8%** al soddisfacimento dell'IP7 "Soddisfazione dell'utente".
10. In relazione ai servizi di **Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc**, il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD/CHG, è pari a € xxxx,xx = (\_\_\_\_/\_\_) per la classe di progetto gestionale.

Si precisa che il corrispettivo unitario per singolo Punto Funzione di tipo **DEL** è fissato pari ad un **decimo** del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD/CHG.
11. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, servizio di gestione applicativi e basi dati in orario esteso, reperibilità ed interventi extra orario nei limiti di cui al Capitolato Tecnico) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:



Figura professionale	Euro/giorno
Capo Progetto	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Funzionale	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Programmatore	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di prodotto	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di Tematica	€ _____, ____ = (____/____)

12. Laddove la prestazione giornaliera, remunerata a tempo e spesa, sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.
13. In relazione al servizio di **manutenzione correttiva** il corrispettivo mensile omnicomprensivo del servizio è pari a € xxxx,xx = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), sia per il sw ad hoc sia per la componente personalizzazione/parametrizzazione.
14. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Si precisa che Consip si riserva la facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio nonché nell'ipotesi di mancata realizzazione, nei termini previsti, delle migliorie/soluzioni/sistemi offerti in sede di partecipazione alla gara.
15. Le tariffe professionali, i canoni mensili ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.  
Nel caso in cui la Consip e/o l'Amministrazione voglia esercitare, nel corso della durata contrattuale, la facoltà di cui all'art. 4 S, comma 1 verrà corrisposto al fornitore un prezzo pari al prezzo di listino del giorno in cui verrà comunicata la volontà di acquisto scontato del 80% (ottantapercento).
16. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
17. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
18. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

#### **ARTICOLO 16 S FATTURAZIONE**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità:
  - a) per ciascun obiettivo di sviluppo, mev e manutenzione adeguativa, relativamente alla quota fissa di cui all'art. 15S comma 6 lettera a) :



- il **10%** del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, comma 3 e 4, al termine della fase di definizione;
- il **20%** del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, comma 3 e 4, al termine della fase di analisi o “analisi e disegno” o “progettazione”. In caso di cicli a lotti la quota viene riconosciuta al termine dell’ultima fase di “analisi” o “analisi e disegno” dell’ultimo lotto/ciclo.
- il **30%** del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, comma 3 e 4, al termine della fase di “realizzazione”. In caso di cicli a lotti la quota viene riconosciuta al termine dell’ultima fase di “realizzazione” dell’ultimo lotto/ciclo.
- il restante **40%** del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, comma 3 e 4, all’esito positivo del collaudo, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo. In caso di cicli a lotti la quota viene riconosciuta al termine dell’ultima fase di “collaudo” dell’ultimo lotto/ciclo.

Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/analisi/analisi e disegno/progettazione/realizzazione sono da considerarsi anticipazioni sul corrispettivo determinato alla precedente lettera a). Si precisa che, in caso di interruzione dell’obiettivo per fatto imputabile al fornitore le anticipazioni, come sopra indicate e già corrisposte da Consip, verranno restituite dall’Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione. Nel caso di interruzione dell’obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico;

**b) per ciascun obiettivo di supporto specialistico, relativamente alla quota fissa di cui all’art. 15S comma 9 lettera a):**

- il **30%** del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, comma 4, al termine della fase di definizione;
- il restante **70%** del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, comma 4, all’esito positivo del collaudo o accettazione dei prodotti.

**c) per l’attività di manutenzione correttiva, relativamente alla quota fissa di cui all’art. 15S comma 7 lettera a):**

con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato ai canoni maturati.

**d) Interventi di tipo “a tempo e spesa” e specificatamente per il servizio di gestione applicativa e basi dati relativamente alla quota fissa di cui all’art. 15S comma 8 lettera a):**

con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip.

**2. Per la componente variabile di ciascun servizio, il Fornitore potrà emettere fattura mensile posticipata al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento**



degli incentivi di prestazione di cui all'appendice 5 del Capitolato Tecnico, indicati nel Piano della Qualità.

3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività (sviluppo, manutenzione e gestione con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.
4. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.  
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
6. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.
7. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente



svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
11. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

#### **ARTICOLO 17 S RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000/2008 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. Nel caso in cui il fornitore non sostituisca nei tempi e nei modi indicati nell'art 10 S le risorse certificate e tale inadempimento si protragga per un periodo superiore ai 1 (uno) mese solare, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
4. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 8 G;





- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 6 G;
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 4 S "Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere", art. 6 S "Piano della Qualità", art. 9 S "Pianificazione delle attività", art. 12 S "Collaudo ed accettazione", art. 14 S "Penali", art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 10 G "Cauzione", art. 13 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 14 G "Trasparenza dei prezzi", art. 15 G "Subappalto", art. 18 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 19 G "Codice Deontologico", art. 20 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa",
5. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

#### ART. 18 S

##### PERIODO DI RIFERIMENTO PER GLI INDICATORI DI QUALITÀ GENERALI

1. Le parti rilevano che la rilevazione degli Indicatori di Qualità Generali è effettuata su base semestrale; tuttavia in considerazione della data di inizio attività, non coincidente con il semestre solare, le parti, di comune accordo, stabiliscono che, al fine di omogeneizzare con il semestre solare tale periodo di rilevazione, la rilevazione del primo semestre contrattuale verrà effettuata nel periodo intercorrente tra la data di inizio attività ed il \*\*\*\*\*(*fine primo semestre solare*). Successivamente le rilevazioni coincideranno con i semestri solari, fatta eccezione per l'ultimo, che sarà di durata uguale o inferiore al semestre.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
*Danilo Oreste Broggi*  
\_\_\_\_\_

L'Impresa  
il legale rappresentante  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**





Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;  
Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;  
Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;  
Articolo 6 S - Piano della Qualità;  
Articolo 7 S - Garanzie;  
Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;  
Articolo 10 S - Risorse impiegate;  
Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;  
Articolo 12 S - Collaudo ed accettazione  
Articolo 14 S - Penali  
Articolo 15 S - Corrispettivo  
Articolo 17 S - Fatturazione  
Articolo 17 S - Risoluzione

**- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2 G - Aumento;  
Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;  
Articolo \_4\_ G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;  
Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza;  
Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;  
Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;  
Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;  
Articolo 10 G - Cauzione;  
Articolo 11 G - Recesso;  
Articolo 12 G - Recesso per giusta causa;  
Articolo 13 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;  
Articolo 14 G - Trasparenza dei prezzi;  
Articolo 15 G - Subappalto;  
Articolo 16 G - Foro esclusivo;  
Articolo 17 G - Trattamento dei dati personali;  
Articolo 18 G - Condizione particolare di risoluzione;  
Articolo 19 G - Codice deontologico;  
Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa.

Roma, li \_\_\_\_\_

L'Impresa

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_